Certificazioni P.P.C. (Piccola Proprietà Contadina)

Agevolazioni fiscali in caso di acquisto terreni agricoli a scopo di formazione e arrotondamento di piccola proprietà diretto coltivatrice.

Per **formazione** si intende l'acquisto di fondi rustici che siano idonei alla formazione di una piccola proprietà a favore di coltivatori diretti non proprietari di terreno (ex mezzadri, affittuari, salariati agricoli, coadiuvanti).I terreni sono idonei quando la loro superficie coltivabile è rapportata alla capacità lavorativa del nucleo famigliare.
Per **arrotondamento** si intende il trasferimento di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatto allo scopo di aumentare la dimensione aziendale.

Beneficiari: coloro che rivestono la qualifica di coltivatori diretti cioè coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione del fondo, all'allevamento e al governo del bestiame, a condizione che la complessiva forza lavoro del nucleo famigliare non sia inferiore ad un terzo di quella normalmente occorrente per le necessità aziendali espressa in giornate di lavoro.

Le agevolazioni consistono nel pagamento delle imposte di registrazione in misura fissa (€. 129,11) e nel pagamento dell'imposta catastale all'1% sul prezzo dichiarato nell'atto di acquisto.

Alcune **condizioni** poste dalla legge per aver diritto alle agevolazioni:

- possedere la qualifica di coltivatore diretto al momento dell'acquisto o impegnarsi ad ottenerla entro tre anni;
- non aver venduto nel biennio precedente all'acquisto fondi rustici o terreni di superficie superiore ad 11.000 m2;
- l'idoneità del fondo alla formazione o all'arrotondamento della proprietà contadina (es. distanza dal centro aziendale, superficie oggetto di acquisto tecnicamente ed economicamente congrua);
- impegno a condurre direttamente il fondo almeno per 5 anni successivi alla data dell'acquisto, senza venderne o affittarne alcuna parte.

Procedura: L'agevolazione deve essere esplicitamente richiesta nell'atto notarile e la sua concessione è sottoposta al rilascio di una certificazione da parte della Comunità Montana, che attesti la qualifica di coltivatore diretto dell'acquirente e la rispondenza del fondo a quanto previsto dalla Legge 604/54.
La domanda deve essere inoltrata all'Ente di competenza (dove è situato il nucleo principale del fondo oggetto di formazione o arrotondamento), utilizzando lo specifico modulo.
(vedi Documenti on line – Agricoltura - Certificazioni)
La Comunità Montana rilascia una certificazione provvisoria, da consegnare al notaio rogante, che l'allegherà all'atto di compravendita al momento della registrazione dello stesso.
Successivamente, entro tre anni dalla data dell'atto notarile, verrà rilasciata la certificazione definitiva da produrre all'Agenzia delle Entrate per la conferma dell'agevolazione.
Normativa di riferimento: **D.L. 114/48, L. 604/54 e succ. .**

Autore: Daniela Pedrini
Creato e aggiornato: 15 gennaio 2007